

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 132-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

ANDRIY CHUMBARSKYY (cod. fisc. CHMNRV69M18Z138C), con l'avv.to DI TIZIO ANNALISA

nei confronti di

EDILVABE SRLS - IN LIQUIDAZIONE con sede in VIALE SAN VINCENZO 490 PIANELLA,

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 37 CCII, il sig. Chumbarsky Andriy esponeva di essere creditore nei confronti della EDILVABE SRLS in liquidazione della somma di € 2.223,43, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo n. 131/2024, n. 805/24 R.G., emesso dal Tribunale di Pescara in data 20.05.2024, munito di dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data 03.07.2024.

Rappresentava, inoltre, che, in difetto di pagamento, aveva esperito azione esecutiva mobiliare in data 08.08.2024, rimasta infruttuosa, non essendo stati rinvenuti beni utilmente pignorabili.



Deduceva, altresì, l'assenza di beni immobili intestati alla società e chiedeva, pertanto, la dichiarazione di liquidazione giudiziale della EDILVABE SRLS in liquidazione.

Si costituiva in giudizio la società resistente, deducendo l'intervenuto avvio di interlocuzioni con il creditore istante e l'esistenza di accordi preliminari idonei a condurre alla definizione della posizione debitoria ed alla conseguente rinuncia all'istanza di liquidazione giudiziale.

Il procedimento veniva quindi rinviato più volte, al fine di consentire alla debitrice di adempiere o comunque di definire bonariamente la posizione.

All'udienza del 18.06.2026 il difensore del ricorrente dichiarava che la società aveva effettuato un unico versamento di € 500 in contanti, insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale; nessuno compariva per la società convenuta.

Il Giudice, all'esito dell'istruttoria, riservava la decisione al Collegio.

Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della EDILVABE SRLS in liquidazione.

Sotto il profilo soggettivo, la società resistente, in quanto società a responsabilità limitata semplificata esercente attività commerciale, è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 121 e ss. CCII, non risultando allegati né provati elementi ostativi.

Quanto ai requisiti dimensionali, deve rilevarsi che la società resistente non ha fornito alcuna prova del mancato superamento congiunto delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il cui onere incombe sul debitore.

In atti è presente esclusivamente il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022, dal quale emergono valori dell'attivo pari ad € 52.932 e ricavi per € 80.157, dati che, tuttavia, hanno natura meramente storica e non sono idonei a dimostrare il permanere dei requisiti dimensionali negli esercizi successivi.

In mancanza di documentazione aggiornata, non è pertanto possibile ritenere provata la sussistenza congiunta dei requisiti richiesti per qualificare l'impresa come minore, dovendosi conseguentemente affermare la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

Sotto il profilo oggettivo, risulta accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, emergente da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, tutti documentalmente riscontrati.



In primo luogo, il credito del ricorrente, pari ad € 2.223,43, è assistito da titolo giudiziale esecutivo non opposto ed è rimasto insoddisfatto nonostante la formazione del titolo e l'esperimento dell'azione esecutiva, conclusasi con esito negativo, circostanza che integra un indice tipico dell'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi normali.

A tale dato si affianca la documentata esposizione debitoria verso l'Erario. Dal prospetto dei debiti tributari ex art. 367 CCII risultano importi residui dovuti pari complessivamente ad € 39.201,72, riferiti a plurimi atti e annualità di imposta, importo calcolato al netto degli interessi di mora.

Ulteriore elemento significativo è rappresentato dalla posizione debitoria verso l'INPS, risultante dagli atti per complessivi € 31.503,37.

Tenuto conto del credito azionato (€ 2.223,43), del debito tributario (€ 39.201,72) e del debito contributivo INPS (€ 31.503,37), l'esposizione debitoria documentata ammonta complessivamente ad almeno € 72.928,52, senza considerare ulteriori accessori e interessi; anche computando il versamento di € 500 effettuato dalla debitrice, l'esposizione residua resta pari ad almeno € 72.428,52, con evidente sproporzione tra debito complessivo e capacità di adempimento dimostrata.

La società resistente, pur costituendosi e prospettando la definizione bonaria della lite mediante accordi preliminari con il creditore, non ha dato seguito a tali deduzioni, non essendosi concretizzata alcuna definizione della posizione né essendo intervenuta la rinuncia all'istanza di liquidazione giudiziale.

Al contrario, a fronte dei plurimi rinvii concessi proprio per consentire il pagamento, la debitrice ha provveduto unicamente al versamento della somma di € 500, del tutto inidonea a incidere significativamente sull'esposizione complessiva, così dimostrando l'assenza di una reale capacità di rientro.

Gli elementi esaminati — inadempimento di credito assistito da titolo esecutivo, esito negativo dell'esecuzione forzata, rilevante esposizione debitoria verso Erario e enti previdenziali, mancata attuazione degli accordi prospettati, insufficienza del pagamento parziale effettuato e soprattutto mancanza di un patrimonio sociale — nella prospettiva liquidatoria — suscettibile di essere convertito in liquidità idonea al soddisfacimento dei



creditori — delineano una situazione di incapacità non transitoria della società di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte.

Né può assumere rilievo, in senso contrario, l'entità non elevata del credito azionato, dovendo l'insolvenza essere valutata alla luce del complessivo quadro economico-patrimoniale del debitore, che nel caso di specie evidenzia un indebitamento significativo e una sostanziale mancanza di risorse utilmente aggredibili, come confermato anche dall'esito negativo del pignoramento mobiliare e dall'assenza di beni immobili.

Deve, pertanto, ritenersi accertato lo stato di insolvenza della EDILVABE SRLS in liquidazione, non superabile sulla base degli elementi acquisiti, con conseguente necessità di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

#### **p.q.m.**

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di EDILVABE SRLS - IN LIQUIDAZIONE con sede in VIALE SAN VINCENZO 490 PIANELLA (C.F. 02309630685)

#### **NOMINA**

Giudice Delegato alla procedura il giudice la Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Claudio De Blasio, con studio in Palazzetto Delle Professioni, S.s. 16 Bis, N. 94 65010 Spoltore, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

#### **ORDINA**

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

#### **DISPONE**

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il



curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 20/10/2026 h. 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)



del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 23/06/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

